

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - PATRIMONIO - SOCI

Art. 1) - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita "INTERSOS" Associazione umanitaria, con sede in Roma, Via Nizza 154. E' consentita l'istituzione di sedi secondarie in altre località in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio.

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed agisce in piena autonomia ed indipendenza.

Art. 2) - Finalità

"INTERSOS" nasce per dare risposte di solidarietà alle popolazioni in pericolo di vita e in situazioni di fame e di sofferenza collettive derivanti da estrema povertà, da calamità naturali o da effetti distruttivi dell'azione umana, in particolare nei paesi del Sud del mondo.

Attraverso i suoi interventi essa intende inoltre, nei limiti del possibile, porre le basi per l'avvio di processi di sviluppo.

"INTERSOS" si prefigge parallelamente di mobilitare la società sui valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, senza pregiudizi di sorta, fondando il proprio impegno sui valori, sui diritti fondamentali e sulla dignità di ogni essere umano.

Art. 3) - Attività

L'Associazione promuoverà e realizzerà, direttamente o collaborando con altri soggetti, ogni possibile attività di carattere umanitario e solidaristico ritenuta necessaria per il perseguimento dei propri scopi, comprese quelle relative alla prevenzione, alla formazione di operatori locali e alle operazioni di bonifica dei territori infestati da mine e da ordigni esplosivi.

L'Associazione potrà quindi stabilire e mantenere idonei e adeguati rapporti e stipulare convenzioni con:

- Istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali.
- Enti e organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali o internazionali.
- Analoghe organizzazioni, anche di altri paesi.
- Qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda dividerne le finalità o che risulti utile al perseguimento degli obiettivi.

L'Associazione potrà realizzare attività sia su iniziativa propria che su richiesta dei soggetti sopra citati approvata dal Consiglio.

Art. 4) - Patrimonio e sua organizzazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) lasciti e donazioni;
- c) contributi e finanziamenti erogati all'Associazione per la realizzazione delle proprie attività;
- d) proventi derivanti da sottoscrizioni;
- e) proventi derivanti da attività svolte in conformità alla normativa vigente a scopo di autofinanziamento;
- f) interessi sui capitali prima del loro impiego;
- g) ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio.

L'Associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario generale presenta all'Assemblea i bilanci per la loro approvazione.

Art. 5) - Soci e cariche sociali

I soci si distinguono in:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari:

- a) le persone fisiche che, riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale, accettando il presente statuto e condividendo i valori di "INTERSOS", si impegnano a contribuire fattivamente e direttamente al conseguimento dei suoi obiettivi;
- b) gli enti, associazioni, organismi, fondazioni, comitati, organizzazioni sociali e sindacali, persone giuridiche che, condividendo i valori di "INTERSOS" ed accettandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità e qualità ed al perseguimento degli obiettivi statutari.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendone le finalità, si impegnano a qualsiasi titolo e nelle forme a loro più confacenti, a sostenere le iniziative e le attività dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio su proposta del Presidente.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento di una quota annua la cui entità sarà stabilita dal Consiglio.

L'entità delle quote sociali può essere diversificata.

La qualità di socio ordinario si perde per recesso comunicato per iscritto al Presidente o per esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio, per prolungata morosità o per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto. In caso di urgenza, e in attesa della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio può procedere alla sospensione della qualifica di socio.

La qualità di socio sostenitore si perde automaticamente dopo due anni dalla cessazione di qualsiasi tipo di sostegno alle attività dell'Associazione.

TITOLO II ORGANI DI "INTERSOS"

Art. 6) - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Consiglio
- c) Segretario generale
- d) Presidente
- e) Vicepresidente
- f) Direttore generale

Art. 7) - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Segretario generale.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sull'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale e la relativa relazione;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- d) procedere alla nomina dei membri del Consiglio;
- e) deliberare l'esclusione dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta scritta della maggioranza degli associati o qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro 20 giorni dalla richiesta.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Nessun socio può delegare ad altri il proprio diritto di voto.

Le Assemblee sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo per le decisioni di cui al precedente punto c) del presente articolo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro, dopo la loro approvazione.

Art. 8) - Il Consiglio

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri fissato dall'Assemblea, prima della loro elezione, su proposta del Presidente.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e fondatori. Questi ultimi, tranne nel caso di loro esplicita rinuncia, sono Consiglieri di diritto per i primi due mandati. Sono Consiglieri di diritto il Presidente, il Vicepresidente vicario e il Segretario generale.

Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea.

In particolare:

- a) nomina Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale;
- b) nomina il Direttore generale su proposta del Segretario generale;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci ordinari;
- d) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- e) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
- f) esprime il proprio parere sui bilanci per la loro presentazione all'approvazione dell'Assemblea;
- g) delibera su tutto quanto concerne l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o il Segretario generale lo ritengano opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono convocate con un preavviso di 15 giorni, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario generale, e sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro.

Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere, l'Assemblea eleggerà un sostituto il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio. Allo scadere del quadriennio il Consiglio rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

Art. 9) - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio. Rimane in carica per quattro anni e può essere confermato.

Il Presidente:

- a) ha la responsabilità delle attività dell'Associazione per l'attuazione dei fini statuari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
- b) cura, con il Segretario generale, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui all'art. 3);
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) convoca e presiede il Consiglio;

- e) può delegare a un Vicepresidente, in accordo con il Segretario generale, compiti specifici relativi al punto b) del presente articolo.

Art. 10) - Il Vicepresidente

Uno o più Vicepresidenti possono essere nominati dal Consiglio a seconda delle necessità dell'Associazione.

Il Vicepresidente rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

Nel caso di più Vicepresidenti, il Consiglio stabilirà a chi affidare le responsabilità di Vicepresidente vicario. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di impedimento, in ognuna delle competenze previste nell'art. 9 e non ad altre attribuite dal presente statuto.

Le attribuzioni del Vicepresidente sono quelle delegate dal Presidente nei limiti di cui all'art. 9 lettera e).

Art. 11) - Il Segretario generale

Il Segretario generale di "INTEROS" è nominato dal Consiglio. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Segretario generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) dirige l'Associazione e ne coordina le attività e gli uffici operativi;
- c) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) presenta i bilanci annuali al Consiglio e all'Assemblea;
- e) cura, con il Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 3;
- f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
- g) assicura all'Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l'attività.

Il Segretario generale propone al Consiglio la nomina del Direttore generale di cui al successivo art. 12).

Il Segretario generale può nominare inoltre, a supporto della propria attività e nel limite delle competenze che intende delegare, uno o più direttori. Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva alla nomina.

Art. 12) - Il Direttore generale

Il Direttore generale di INTEROS è nominato dal Consiglio su proposta del Segretario generale. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Direttore generale svolge le funzioni a lui delegate dal Segretario generale, compresa la sua sostituzione in caso di assenza prolungata.

Art. 13) - I Revisori dei conti

La revisione, la verifica, la corretta tenuta dei conti e l'esame del bilancio prima della presentazione all'Assemblea, saranno affidati ad una Società di Revisione da designarsi dal Consiglio.

Art. 14) - I Testimonial

Dati i fini statutari di "INTEROS" ed i valori di solidarietà e di fratellanza che l'Associazione intende esprimere con le proprie attività, sono previsti testimonial scelti tra personalità riconosciute per il valore morale, intellettuale e professionale.

I Testimonial, il cui compito è quello di testimoniare l'importanza dei valori, dei fini delle attività dell'Associazione, possono essere segnalati dai soci al Consiglio.

I Testimonial si impegnano a sostenere "INTEROS" nel modo più confacente alla loro personalità. Possono partecipare all'Assemblea e ne ricevono i verbali. Non hanno responsabilità negli organi di cui all'art. 6.

Art. 15) - Comitato Consultivo

A supporto tecnico-scientifico dell'attività dell'Associazione è costituito il Comitato Consultivo. Esso è chiamato a fornire il supporto tecnico-scientifico dell'Associazione in relazione ai fini e alle attività di cui ai precedenti art. 2 e 3. I suoi membri non hanno responsabilità negli organi di cui all'art. 6.

Art. 16) - Comitati "SOS"

Possono essere costituiti, al fine di sostenere "INTEROS" gruppi di appoggio periferici che, condividendo le finalità, si impegnano al sostegno delle attività dell'Associazione e alla mobilitazione e sensibilizzazione del proprio ambiente.

I Comitati sono costituiti su segnalazione e con garanzia di almeno uno dei soci e vengono riconosciuti dal Consiglio. Sono statutariamente indipendenti dall'Associazione, ma si obbligano a stabilire con essa i programmi annuali di sostegno e a devolverle le somme raccolte per tali programmi.

L'Associazione, al fine di concedere e confermare il riconoscimento del Comitato, può procedere ad ispezione di verifica.

Il rapporto tra Comitati e Associazione sarà regolato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 17) - Gratuità delle cariche

Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente Statuto, sono svolti con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti.

L'Associazione può peraltro retribuire con speciale motivata delibera consigliare coloro che - anche se soci - sono chiamati a svolgere attività dipendenti o che richiedono rilevante e continua presenza.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 18) - Durata di "INTEROS"

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori, devolvendo l'eventuale attivo netto ad Enti con scopi analoghi a quelli di "INTEROS".